

30-01-2017

Deliberazione n. 4

Seduta in Prima convocazione

IUC - Componente tributaria IMU (Imposta Municipale Propria) - Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2017.

Omissis

DELIBERA

- di approvare la seguente proposta di deliberazione nel suo contenuto integrale cui si riporta "per relationem":

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) la quale ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU e visto altresì l'art. 13 del D.L. 6-12-2011 n. 201 e successive modifiche ed integrazioni, contenute la normativa generale dell'IMU;

VISTA la L. 28 dicembre 2015 n. 208 ed in particolare l'art. 1 (commi 10,15,21,22,23,24,26,53 e 54) che introduce modifiche in tema di aliquote e basi imponibili IMU;

TENUTO CONTO del Regolamento per la disciplina dell'IMU (Imposta Municipale Propria) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10/04/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014;

TENUTO CONTO del gettito IMU realizzato nell'annualità 2016, delle modifiche applicative disposte dal legislatore dal 1 gennaio 2016, a fronte delle quali sono indicati trasferimenti di gettiti compensativi, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017 e rilevato altresì che dall'applicazione delle aliquote (le stesse già applicate nell'esercizio 2016 in osservanza del comma 26 dell'art.1 della Legge n.208/2015) riportate nel seguente prospetto, può essere conseguito un gettito stimabile in Euro 6.285.000,00 :

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE IMU 2017
<p>Abitazione principale e pertinenze</p> <p><i>(unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2 C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali).</i></p>	<p>Esenti</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);</p>
<p>Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze</p> <p><i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i></p>	<p>0,35 %</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale</p>	<p>Esenti</p> <p>ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)</p>
<p>Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente)</p> <p><i>(sono escluse eventuali pertinenze)</i></p>	<p>0,30 %</p>
<p>Immobili categoria D1, D5, D7, D8</p> <p>(di cui la quota relativa al 0.76% da versare allo Stato e la quota relativa allo</p>	<p>0,86%</p>

0.1% da versare al Comune)	
Immobili di categoria D2, D3, D4, D6, D9 (da versare integralmente allo Stato)	0,76%
<i>Aree fabbricabili, AD ESCLUSIONE DELL' AREA A DESTINAZIONE "PIP-piano insediamento produttivo" di Rivotorto</i>	0,86 %
<i>"PIP – piano insediamento produttivo" di Rivotorto</i>	0,76 %
Immobili locati con contratto a "canone concordato" di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. A condizione che: <u>Il soggetto passivo presenti apposita comunicazione all'Ufficio tributi con allegato copia del contratto di cui all'accordo territoriale per il Comune di Assisi del 27/02/2015 e smi.</u>	0,50 %
Tutti gli altri immobili	0,86%

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, il gettito riveniente dall'IMU deve essere iscritto nel Bilancio di Previsione 2017 al netto dell'importo che per l'anno 2017 il Comune di Assisi dovrà versare al Bilancio dello Stato quale contributo al Fondo di Solidarietà Comunale, contributo che - non essendo oggi stato comunicato alcun dato al riguardo - si stima pari a quello del precedente esercizio, per cui l'importo del gettito Imu iscritto nel Bilancio 2017 del Comune è pari ad € 6.285.000,00;

RILEVATO CHE, tramite il suddetto regolamento della componente tributaria IMU (Imposta municipale propria), vengono assimilate all'abitazione principale, con conseguente applicazione del regime previsto per tale tipologia:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e le eventuali relative pertinenze (come definite nell'art. 13 comma 2 del decreto legge 6/12/11 n. 201) ;
- una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi

Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

RILEVATO CHE, l'imposta municipale propria non si applica, altresì:

“a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”

RITENUTO DI confermare per l'annualità 2017, l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze qualora tassabili perché appartenenti alle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RILEVATO CHE il comma 42 della legge di Bilancio 2017, del 11/12/2016 n. 232, pubblicata GU il 21/12/2016, prevede che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge stabilità 2016 - rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015 - viene esteso anche all'esercizio 2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla Tari e considerato che, con tale atto, viene rispettata la citata previsione normativa, posto che si confermano integralmente le aliquote già applicate nell'esercizio finanziario 2015 e confermate nel 2016;

VISTO l'art.1 comma 454 della Legge di Bilancio 2017 che differisce il termine di approvazione per la deliberazione del Bilancio di previsione 2017 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2017;

CONSIDERATO che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", il Comune, ai sensi del comma 380, art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, percepirà il solo gettito derivante dallo 0,1 % incrementativo dell'aliquota standard dello 0,76 % spettante allo Stato.

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale ;

ACQUISITO il seguente parere della II Commissione Consiliare: "Favorevole (n.1 Consigliere contrario Bartolini)";

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti **Aliquote** per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2017** :

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE IMU 2017
Abitazione principale e pertinenze <i>(unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2 C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali).</i>	Esenti Ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,35 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) (sono escluse eventuali pertinenze)	0,30 %
Immobili categoria D1, D5, D7, D8 (di cui la quota relativa al 0.76% da versare allo Stato e la quota relativa allo 0.1% da versare al Comune)	0,86%
Immobili di categoria D2, D3, D4, D6, D9 (da versare integralmente allo Stato)	0,76%
<i>Aree fabbricabili, AD ESCLUSIONE DELL' AREA A DESTINAZIONE "PIP- piano insediamento produttivo" di Rivotorto</i>	0,86 %
<i>"PIP – piano insediamento produttivo" di Rivotorto</i>	0,76 %
Immobili locati con contratto a "canone concordato" di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. A condizione che: <u>Il soggetto passivo presenti apposita comunicazione all'Ufficio tributi con allegato copia del contratto di cui all'accordo territoriale per il Comune di Assisi del 27/02/2015 e smi.</u>	0,50 %
Tutti gli altri immobili	0,86%

- 3) Di dare atto che, tramite il regolamento IMU , quale componente tributaria della IUC, sono assimilate all'abitazione principale, con conseguente applicazione del regime previsto per tale tipologia:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e le eventuali relative pertinenze (come definite nell'art. 13 comma 2 del decreto legge 6/12/11 n. 201) ;
 - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- 4) Di dare atto che, a termini dell'art. 1 comma 10 della Legge 28.12.2015 n.208, che ha modificato l'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011, la base imponibile IMU dell' abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado è ridotta del 50 per cento se ricorrono le seguenti condizioni :
- a) *Le unità immobiliari ad uso abitativo non devono essere classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
 - b) *Gli alloggi devono essere dati in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale ;*
 - c) *Il contratto di comodato deve essere registrato ;*
 - d) *Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato;*
 - e) *Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia;*
 - f) *Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
 - g) *Ai fini dell'applicazione della presente riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'**articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;***
- 5) Di dare atto che - ai sensi dell'art. 1 comma 53 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n.431 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75 per cento;
- 6) Di stabilire che, al fine di poter beneficiare dell'aliquota ridotta dello 0,50 % , i proprietari di immobili locati a canone concordato dovranno presentare all'Ufficio Tributi apposita comunicazione in ordine alla locazione ai sensi dell'accordo territoriale per il Comune di Assisi del 27/02/2015 e allegare copia del contratto;
- 7) Di dare atto che l'imposta municipale propria non si applica, altresì:

“a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

*d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'**articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139**, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”*

- 8)** di confermare, per l'annualità 2017, l'importo della **detrazione** prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, qualora tassabili perché appartenenti alle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**;
- 9)** di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;
- 10)** di dare atto che tali aliquote e detrazioni IMU **decorrono dal 1 gennaio 2017**;
- 11)** di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante inserimento del relativo testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Omissis